

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 27 OTTOBRE 1954

(26^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 1^o luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali » (624) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 319, 321
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	321
LAMBERTI, <i>relatore</i>	320
ROFFI	320

« Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (723) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	313, 316, 317
ERMINI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	316
ROFFI	317
RUSSO Salvatore, <i>relatore</i>	314, 315

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Condorelli, Donini, Elia, Giardina, Lamberti, Negroni, Paolucci di Val-

maggiore, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Zanotti Bianco.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Ermini.

LAMBERTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (723) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo gli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso, in merito a questo disegno di legge, il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte finanziaria. Si permette, però, far presente alla Commissione di merito la sua perplessità circa la opportunità di singoli disegni di legge per la carriera di particolari personali, mentre si sta pensando alla risistemazione di tutto il campo del personale dello Stato; garantire una carriera al personale dei ruoli transitori di una singola categoria potrebbe suscitare legittimo desiderio di ugual trattamento nel personale degli altri ruoli transitori.

« È sempre difficile esaminare con piena libertà problemi di ordinamento amministrativo e finanziario quando si sono costituiti dei precedenti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

RUSSO SALVATORE, relatore. Questo disegno di legge, onorevoli colleghi, è in elaborazione fin dal 1946-47, cosicchè attraverso le discussioni che si sono svolte sulla stampa e in sede sindacale, credo sia ormai maturo per la nostra approvazione.

Cercherò di essere molto conciso nel rifarne la storia. Prima del 1923 i segretari dei licei-ginnasi e delle scuole normali erano forniti di licenza di scuola media di secondo grado e il loro trattamento non era inferiore al trattamento che oggi hanno gli insegnanti di ruolo *B* e di ruolo *C*. Infatti allora molti insegnanti accettavano la carica di segretari di scuola media e fruivano così dei diritti di segreteria.

Con la riforma burocratica del 1923 essi furono retrocessi e tutta la loro funzione svalutata. Furono inquadrati nel gruppo *C* con una carriera che si svolgeva fino al grado 11°. Virtualmente furono soppressi anche i diritti di segreteria; in corrispondenza con questa svalutazione si richiese ai segretari un titolo di studio di scuola media inferiore; e mentre prima essi avevano una certa responsabilità, dopo la riforma tutta la responsabilità degli atti amministrativi fu riversata sul preside ed essi divennero solo degli esecutori, dei copisti e basta. Questo trattamento, che si accordava con il trattamento generale che la riforma del 1923 faceva a tutto il personale della scuola, sollevò un profondo malcontento che provocò l'esodo dalla scuola di molti buoni elementi e fece ricadere sui presidi e sui direttori il peso di gran parte del lavoro burocratico con le relative responsabilità.

Noi, che viviamo nella scuola, sappiamo come il preside spesso più che fare il preside, fa il direttore di segreteria.

Se si provvide in quegli anni a migliorare di un grado la carriera dei professori di scuola secondaria, non si provvide alla situazione dei segretari ed il problema rimase insoluto.

Dopo la caduta del fascismo, nel nuovo clima democratico, come si pose il problema della ri-

forma della scuola, così fu subito dibattuta la questione di un miglior trattamento per il personale ed in specie per i segretari delle scuole.

Queste discussioni portarono ad un progetto di legge del Ministero della pubblica istruzione sulla funzione e sulla carriera dei segretari. In base a tale provvedimento si istituiva il ruolo di gruppo *B*. I segretari del gruppo *C* passavano senz'altro al gruppo *B* con una carriera dall'11° all'8° grado; cioè, mentre prima finivano all'11° grado, secondo il nuovo disegno i segretari, inquadrati nel gruppo *B*, cominciavano dall'11° e giungevano all'8°; nel ruolo di gruppo *C* venivano posti gli applicati, con carriera dal 13° all'11° grado. Si esigeva naturalmente dai primi il titolo di studio della scuola media superiore e un esame di idoneità.

Questo progetto di legge incontrò l'opposizione del Tesoro che eccepì, tra l'altro, che non si poteva fare ai segretari dell'ordine classico una concessione più favorevole che ai segretari dell'ordine tecnico.

Si sentì perciò la necessità di un provvedimento che tenesse conto dei rilievi del Tesoro e così si arrivò alla approvazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, il quale, però, se definiva le funzioni e la responsabilità dei segretari, se risolveva l'istanza fondamentale della categoria, cioè l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* per i segretari, d'altra parte conteneva lacune e sperequazioni che rendevano urgenti alcune modifiche.

Vediamo quali erano le lacune e le sperequazioni che risaltavano di più.

In primo luogo la carriera si svolgeva non più fino all'8° grado, ma fino al grado 9° per l'opposizione del Tesoro, ma praticamente questo passaggio al grado 9° era molto ostacolato da un pesante contingentamento delle promozioni a quel grado. Un dodicesimo soltanto dei segretari poteva passare al grado 9°; praticamente quindi la loro carriera finiva al 10° grado. Ma quel che è la cosa, diciamo così, più delicata, è l'assunzione degli applicati che era subordinata a due condizioni: prima condizione, un minimo di 600 alunni; seconda condizione, ad ogni applicato dovevano corrispondere quattro corsi nella scuola media, tre corsi

nel liceo scientifico, magistrale, ecc., ecc. Ora 600 alunni sono molti: noi sappiamo che con tutto il lavoro che si è creato in questi ultimi tempi, contabilità per assegni previdenziali, I.N.A.-Casa, ecc. un segretario non è sufficiente neppure per 400 o 500 alunni. Avviene allora che un professore o magari un bidello vadano a fare l'aiuto segretario. Ma, secondo le norme del 1948, anche con 700-800 alunni non si ha diritto all'aiuto segretario, di maniera che si hanno istituti con 600-700 alunni con un solo segretario. Badate che c'era stata una proposta Bottai di portare a 500 il massimo degli alunni, ma poi per gli eventi bellici questa non fu attuata. Già da allora si sentiva questa esigenza di diminuire questa cifra di 600 700 alunni.

Ma poi vi è ancora una sperequazione grave. Le norme del 1948 prevedevano quattro corsi per la scuola media. Nella scuola media abbiamo classi di 30 alunni, quindi un massimo di 360 alunni; ma i 360 alunni dei quattro corsi della scuola media diventano 525 alunni nei tre corsi del liceo scientifico che ha cinque classi per corso.

Quindi vi è una sperequazione perchè il segretario di un liceo scientifico non si trova nelle stesse condizioni del segretario della scuola media.

Poi gli applicati di segreteria nell'anzidetto decreto avevano una carriera limitata, avevano il 12° e 13° grado. Un altro punto importante: non era riconosciuto, ai fini della carriera, il servizio precedente al 1948. Questi segretari che nel 1948, in seguito ad un esame, passarono al gruppo *B*, avevano fatto dieci ed anche trent'anni di servizio nel ruolo *C*: quel servizio non era più riconosciuto ai fini della carriera.

Queste anomalie risaltarono tanto che lo stesso ministro Gonella, un anno dopo la pubblicazione del decreto legislativo n. 1243, e precisamente nel giugno 1949, presentava un disegno di legge che lo modificava nei punti cui abbiamo accennato.

Questo disegno di legge di iniziativa governativa è andato incontro per cinque anni alle più strane vicende, che ritengo superfluo richiamare alla memoria in questo momento. Vi dirò solo che il disegno di legge che è oggi il nostro esame riproduce sostanzialmente quello

del 1949 con lievi modifiche. Esso non contingente l'ammissione al grado 9°, cioè non la limita ad un dodicesimo degli aspiranti alla promozione. Tale ammissione è consentita dopo dodici anni di servizio, previo esame di merito distinto, o dopo quindici anni di servizio, previo esame di idoneità.

In secondo luogo questo disegno di legge riconosce i due terzi del servizio compiuto prima del 1948 nel ruolo *C*.

In terzo luogo si fa una più razionale ed equa assegnazione degli applicati non in base ai corsi, ma in base al numero degli alunni.

In quarto luogo, si sviluppa la carriera degli applicati fino all'11° grado.

Quinto, si dà uno sviluppo di carriera nel ruolo transitorio, perchè il decreto del 1948 prevedeva che tutti quei segretari che non avevano superato l'esame di idoneità o non avevano il titolo richiesto, passassero in un ruolo transitorio, ma questo aveva solo due gradi, il 12° e l'11°. In base a questo disegno di legge invece arrivano al 10° grado tutti quei segretari che non hanno titoli per passare al gruppo *B* o perchè non hanno superato quell'esame di idoneità o perchè non hanno il titolo di studio richiesto.

Poi vi è un'altra osservazione: quel decreto legislativo non faceva nessuna menzione dei sottufficiali. Nel febbraio 1948 fu bandito dal Ministero della difesa un concorso per sottufficiali, poi passati alle segreterie delle scuole. Questo disegno di legge senz'altro li fa passare nel ruolo transitorio ed ammette anche che coloro che nel 1948 non passarono al gruppo *B* perchè non avevano il titolo di studio, se lo abbiano conseguito dopo o lo conseguano entro tre anni dall'approvazione della legge, previo un esame di idoneità, lascino il ruolo transitorio e passino al gruppo *B*. Nel complesso, dunque, dobbiamo essere abbastanza soddisfatti di questo disegno di legge, che viene incontro almeno in parte alle richieste della categoria; dico in parte, perchè gli interessati volevano giungere al grado 7°.

C'è però un punto che bisogna chiarire, pur senza pensare ad emendamenti, dato che questo progetto di legge già è stato approvato dalla Commissione della Camera dei deputati. Tale punto è il seguente: al quarto comma dell'articolo 12 del decreto legislativo di cui ci

occupiamo, si legge: « Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado 9° avverrà in base a scrutinio per anzianità congiunta al merito, tenuto conto della anzianità riconosciuta per effetto della presente legge ».

Questi segretari, dunque, che già sono stati inquadrati nel gruppo *B* fin dal 1948, non sono tenuti — e giustamente — a sostenere nè un esame di merito distinto come è previsto dall'articolo 11, nè un esame di idoneità, perchè effettivamente l'esame lo hanno già sostenuto per passare al gruppo *B*. Per questo motivo essi entrano automaticamente nel grado 9°, « tenuto conto », però, « dell'anzianità riconosciuta per effetto della presente legge ». E che cosa intendiamo noi per anzianità? Dodici anni o quindici anni? Questo è il dubbio: se si intende 15 anni, nella loro grande maggioranza i segretari che si trovano nel gruppo *B* non vengono a beneficiare della presente legge, perchè, per passare automaticamente al grado 9°, dovrebbero essere entrati in ruolo prima del 1936, mentre la maggior parte di essi è entrata in ruolo dopo questa data.

La legge, dunque, nel momento stesso in cui vuole agevolare questi segretari che possiedono il titolo di studio e che hanno già sostenuto un esame di idoneità, escluderebbe dal beneficio più della metà degli interessati.

Ed allora, non potremmo noi, con un chiarimento che accompagnasse questa legge, interpretarla nel senso che 12 anni di carriera siano sufficienti per entrare al grado 9°?

Vi è poi un altro punto da considerare: questa prima attuazione della disposizione di cui ci occupiamo ha dei limiti di tempo (un mese, due mesi o tre mesi), oppure ha tale ampiezza da permettere che entrino nel grado 9°, man mano che raggiungono i 12 anni di carriera, tutti coloro che si trovano nel gruppo *B* e che hanno sostenuto l'esame di idoneità? Gradirei che mi si desse una precisazione in proposito.

Comunque, io non intendo parlare di emendamenti, ma vorrei che il chiarimento cui prima accennavo fosse formulato in un ordine del giorno, che io ho già predisposto e che sottopongo all'esame della Commissione: « La 6^a Commissione permanente del Senato, prendendo in esame il comma quarto dell'articolo 12 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, in sede di esame del disegno di legge n. 712;

considerato che il disegno di legge stesso vuole, nella prima attuazione, agevolare i segretari che sono già passati al ruolo di gruppo *B* in seguito ad un esame di idoneità; considerato che, qualora si fissassero a 15 anzichè a 12, gli anni di servizio utile per godere il beneficio del passaggio senza esame al grado 9°, sarebbero esclusi dal beneficio tutti quelli che sono entrati in ruolo dopo il 1936, cioè la maggioranza dei segretari di gruppo *B*; è unanime nel dare a tale comma l'interpretazione più favorevole, nel senso che siano 12 gli anni di servizio richiesti, e che la prima attuazione non abbia limiti di tempo per coloro che sono passati nel 1948 nel gruppo *B* mediante esame di idoneità ».

PRESIDENTE. Un vivo ringraziamento al senatore Russo Salvatore per la sua relazione, così ricca di dati e così precisa, anche nella rievocazione dei precedenti della legge.

Per quel che si riferisce al quarto comma dell'articolo 12, si potrebbe forse accettare l'ordine del giorno; però io mi domando se, dal momento che si tratta di applicazione della legge, che il relatore propone di approvare senz'altro nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, non sia sufficiente la dichiarazione dell'onorevole Ministro nel senso desiderato dal relatore.

RUSSO SALVATORE, relatore. Faccio presente alla Commissione che ho già avuto abboccamenti anche con funzionari del Ministero, i quali mi hanno manifestato una grande indecisione in proposito, per il fatto che, interpretando la legge nel senso più favorevole, si teme che la Corte dei conti possa fare delle osservazioni.

ERMINI, Ministro della pubblica istruzione. Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole relatore mi rimetto alla Commissione.

Pertanto, o la Commissione renda più chiara la dizione della legge — ma non credo che questo sia opportuno, dato che il provvedimento è attesissimo — ovvero, se la Commissione lo ritiene opportuno, fornisca un'indicazione interpretativa che io, quale capo dell'Ammi-

nistrazione, accetto e mi impegno a sostenere per quanto mi sarà possibile anche di fronte agli organi di controllo.

ROFFI. Mi sembra che, dopo le affermazioni dell'onorevole Ministro, possa essere sufficiente chiarire che quanto ha detto il relatore circa la interpretazione di questa legge sarà sostenuto dal Ministero qualora, nell'applicazione, sorgessero ostacoli da parte della Corte dei conti. La lettura del resoconto della presente seduta darà già un'indicazione al Ministro sul modo di interpretare la legge; da esso risulterà anche l'impegno del Ministro stesso a sostenere, naturalmente nei limiti del possibile, l'interpretazione che noi abbiamo data.

Credo dunque che possiamo essere perfettamente tranquilli sul fatto che i funzionari del Ministero interpreteranno la legge nel senso più largo, e sosterranno tale interpretazione di fronte alle eventuali obiezioni che possano venire dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Se tutti sono d'accordo, e se l'onorevole relatore non insiste nel suo ordine del giorno, resta inteso che la Commissione è concorde nell'interpretazione testè data e che risulterà dal resoconto ufficiale.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

I sottoindicati articoli del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e le tabelle allegate sono modificati come segue:

Art. 1. — « Sono istituiti il ruolo unico dei segretari (gruppo *B*) e il ruolo unico degli applicati di segreteria (gruppo *C*) per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale il cui personale di segreteria sia a carico dello Stato.

Ogni istituto ha un segretario; negli istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio non raggiunga i 250 alunni; le funzioni di segretario vengono affidate ad un applicato di segreteria.

Agli istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 300 alunni è assegnato, in aggiunta al segretario, un applicato di segreteria: agli stessi istituti in cui la media della popolazione scolastica dell'ultimo biennio superi i 600 o i 1.000 alunni sono assegnati, in aggiunta al segretario, rispettivamente un secondo e un terzo applicato di segreteria.

La carriera del personale di segreteria è stabilita dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto ».

Art. 9. — « Agli effetti della assegnazione del personale di segreteria, la popolazione scolastica delle classi di ginnasio va calcolata in aggiunta a quella dei licei cui le suddette classi sono annesse.

Agli stessi effetti la popolazione scolastica delle classi residue di ginnasio isolato va calcolata in aggiunta a quella delle scuole medie derivate dalla trasformazione del corso inferiore dei ginnasi stessi ».

Art. 10. — « I ruoli organici del personale di segreteria comprendono 577 posti di segretario e 1.028 posti di applicato di segreteria.

Detti ruoli organici, per il periodo di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge, saranno riveduti, in relazione alle variazioni del numero degli istituti e degli alunni di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente della Repubblica da emanare sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri ».

Art. 11. — « Le promozioni al grado 9° (segretario di 1^a classe) sono conferite mediante esame di merito distinto, o mediante esame di idoneità ai segretari i quali, alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto, rispettivamente, dodici o quindici anni di servizio effettivo complessivo nei gradi inferiori dei ruoli di gruppo *B* della stessa Amministrazione, compreso il periodo di prova.

L'anzianità richiesta dal precedente comma è ridotta di due anni per coloro i quali siano provvisti di laurea.

Le norme per lo svolgimento degli esami di merito distinto e di idoneità saranno stabilite

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro ».

Art. 12. — « I segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 sono inquadrati nel ruolo di gruppo *B* di cui all'articolo 1, se in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o di altro diploma rilasciato da istituto di istruzione media di secondo grado, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità su programma stabilito con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Ai candidati agli esami di idoneità di cui al precedente comma è dovuto il trattamento di missione alle condizioni stabilite dall'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A coloro che ottengono il passaggio ai sensi dei commi precedenti sono attribuiti nel nuovo ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1948 ed agli effetti economici dal 1° gennaio 1954, il grado e la qualifica spettanti in base alla anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, valutata in ragione di due terzi. Tale anzianità è valutata nella stessa misura ai fini dell'ammissione agli esami di cui all'articolo 11.

Nella prima attuazione della presente legge, la promozione al grado 9° avverrà in base a scrutinio per anzianità congiunta al merito, tenuto conto dell'anzianità riconosciuta per effetto della presente legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai segretari in servizio alla data del 1° gennaio 1948 che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli di studio indicati nel primo comma entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel ruolo di gruppo *B* avrà effetto dalla data di conseguimento del titolo di studio ».

Art. 13. — « I segretari che non siano in possesso del titolo di studio richiesto o che non abbiano superato l'esame di idoneità di cui al precedente articolo restano nell'attuale ruolo di gruppo *C*, che viene trasformato in ruolo transitorio, con sviluppo di carriera dal grado 12° al 10° e con effetto dal 1° gennaio 1948.

I vincitori del concorso per titoli a 230 posti di segretario, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, e i sottufficiali vincitori del concorso indetto dal Ministero per la difesa-esercito con bando del 20 febbraio 1948 sono inquadrati nel ruolo transitorio di cui al primo comma, a decorrere dal giorno in cui vengono assunti in ruolo. Ai soli effetti giuridici la nomina dei predetti sottufficiali non potrà avere decorrenza posteriore a quella dei vincitori del concorso per titoli a 230 posti.

Per l'inquadramento nei gradi 11° e 10° del ruolo transitorio di cui al precedente comma è richiesta sola un'anzianità, compreso l'eventuale periodo di prova, di anni nove e dodici di servizio, rispettivamente.

I vincitori dei predetti concorsi che all'atto dell'assunzione in ruolo sono in possesso di uno dei titoli di studio elencati nell'articolo 3 o di altro diploma rilasciato da istituto di istruzione di secondo grado saranno inquadrati, con effetto dal giorno della nomina, nel ruolo di gruppo *B*, subordinatamente all'esito favorevole di un esame di idoneità che verrà indetto ai sensi dell'articolo 12.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche ai segretari provenienti dai predetti concorsi che abbiano conseguito o conseguano uno dei titoli sopraindicati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge. Per essi l'inquadramento nel gruppo *B* ha effetto dalla data del conseguimento del titolo di studio e l'anzianità acquisita nel ruolo transitorio di gruppo *C* è valutata nella stessa misura e agli stessi fini di cui al comma terzo dell'articolo 12.

In corrispondenza del numero dei presenti nel ruolo transitorio predetto, dopo effettuati gli inquadramenti di cui ai commi precedenti, saranno mantenuti scoperti altrettanti posti nei ruoli del personale di segreteria o di ordine di cui alle annesse tabelle *A* e *B* ».

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso a 450 posti di applicato di segreteria, riservando i due terzi dei posti al personale non di ruolo a carico dello Stato addetto alle segreterie degli

istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale, che, presso le segreterie stesse, abbia prestato due anni di servizio ininterrotto e lodevole e che riporti l'idoneità, ed è altresì autorizzato a bandire un concorso a 230 posti di segretario nel ruolo di gruppo B.

Dei detti 230 posti, il Ministro della pubblica istruzione è anche autorizzato a bandire un concorso a 150 posti per gli idonei del concorso per titoli a 230 posti di segretari, indetto con decreto ministeriale 4 luglio 1947, ed ora in servizio. L'esame consisterà in un colloquio inerente alla materia delle prove orali previste per il concorso a segretario del gruppo B.

Alla copertura dell'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1954-55, con una riduzione di pari somma dello stanziamento dell'apposito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio finanziario, riguardante il « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Do ora lettura delle tabelle allegate al disegno di legge:

TABELLA A.

CARRIERA DI SEGRETERIA

(Gruppo B)

Grado 12° Vice segretari.

- » 11° Segretari di 3ª classe (dopo 3 anni di servizio).
- » 10° Segretari di 2ª classe (dopo 5 anni di servizio).
- » 9° Segretari di 1ª classe.

(Gruppo C)

(Segretari di ruolo transitorio)

Grado 12°

- » 11° (dopo 9 anni di servizio).
- » 10° (dopo 12 anni di servizio).

(È approvata).

TABELLA B.

CARRIERA D' ORDINE

(Gruppo C)

(Applicati)

Grado 13°

- » 12° (dopo 9 anni di servizio).
- » 11° (dopo 12 anni di servizio).

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali » (624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, sugli organici delle scuole medie statali ».

Comunico che su questo disegno di legge ci è pervenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Nelle scuole medie statali è consentita l'istituzione di corsi e di classi in eccedenza ai limiti fissati dall'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, n. 899, rimanendo fermi i rapporti numerici,

per il personale insegnante, fra corsi e cattedre di ruolo, risultanti dalla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e, per il personale non insegnante, fra alunni, corsi e posti di applicato di segreteria fissati dal terzo e quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, e tra classi e posti di bidello risultanti dall'articolo 12 della legge 1° luglio 1940, n. 899, modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

Le disposizioni del precedente comma hanno effetto dal 1° ottobre 1949.

LAMBERTI, *relatore*. Credo che l'attuale provvedimento, di iniziativa governativa, incontrerà senz'altro il favore dei colleghi. Esso è molto semplice: l'articolo 5 della legge 1° luglio 1940, stabilisce che ogni scuola media statale non può avere più di sei corsi nè, comunque, più di 24 classi.

Si tratta di modificare per l'appunto questa norma, che pure era ragionevole, e che si proponeva di evitare, all'atto della costituzione di questo nuovo tipo di scuola, che la scuola media potesse diventare così pletorica come purtroppo sono diventate tante altre scuole statali.

Viceversa, dopo l'emanazione di questa legge, è accaduto quel che è accaduto: la guerra, che non ha permesso l'apertura di nuove scuole, e l'immediato dopoguerra, col crescente afflusso di popolazione scolastica negli istituti di istruzione media. Difatti oggi abbiamo un certo numero di scuole medie che hanno una popolazione scolastica di gran lunga superiore a quella prevista nel suddetto articolo 5.

Ora, l'articolo unico che è sottoposto alla nostra approvazione si propone di legalizzare la situazione che si è venuta a creare. La sua formulazione è chiarissima: là dove oggi sono state create delle classi eccedenti i limiti fissati, si legalizza formalmente e giuridicamente la loro posizione, fermi restando tutti i rapporti stabiliti dalla legge per il buon funzionamento della scuola; ciò che vuol dire che si potranno istituire tre cattedre di lettere per ogni corso oltre i sei e una per ogni classe oltre le 24 previste dall'articolo 5 della legge del 1940; e analogamente si potranno istituire nuove cattedre per le altre discipline.

Lo stesso si dica per quanto concerne il personale di segreteria: è ovvio che, sia agli effetti della vecchia che della nuova legislazione, si terrà conto delle classi eccedenti le 24 e in particolar modo del numero degli alunni, perchè di questo si preoccupa la legge approvata, per vedere di quanti aiuti di segreteria avrà bisogno il segretario della scuola media.

Le stesse osservazioni valgono per il numero dei bidelli, i quali saranno calcolati sulla base delle classi effettivamente costituite e funzionanti.

Non credo che possano sorgere delle obiezioni al presente disegno di legge, che vuole sanare e rimettere sul piano della regolarità giuridica una situazione di fatto, e soprattutto facilitare quella maggiore apertura della scuola ai fanciulli tra gli 11 ed i 14 anni che, oltre tutto, la Costituzione considera obbligatoria, in omaggio alla quale norma non vedo come si possano mettere delle saracinesche così rigide come quelle che scaturirebbero da una severa ed assurda applicazione dell'articolo 5 della legge del 1940.

ROFFI. Io e i colleghi della mia parte siamo favorevoli a questo disegno di legge. Desidero però fare una osservazione relativa alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge. È una osservazione tale che porterebbe ad interpretare questa legge in senso un po' diverso da quello che il relatore ci ha presentato.

Si dice al comma quinto di questa relazione che « le determinazioni adottate non solo non hanno prodotto maggiori spese allo Stato, ma hanno realizzato una evidente economia rispetto alle spese che avrebbero comportato istituzioni di nuove scuole ». Ora qui sembra quasi che questo disegno di legge venga a sanare, come ha detto il relatore, una situazione di fatto già esistente, perchè quasi ovunque le scuole sono molto più numerose di quelle 24 classi che sarebbero consentite.

È bene che a questa situazione di fatto ne corrisponda anche una di diritto, che dia ai professori cattedre e non solo supplenze. Ma con questo non dovremmo adagiarsi nel siste-

ma di elevare all'infinito il numero di classi nelle scuole senza tendere, invece, ad aumentare il numero delle scuole.

In altri termini dobbiamo sempre tendere a far sì che le scuole non abbiano più di 24 classi e che si istituiscano più scuole medie, anche se questo comporta maggiori oneri per lo Stato. Se ciò non è possibile, è bene che si sistemino i corsi nel senso indicato da questo disegno di legge. La legge sull'edilizia scolastica ha proprio questo scopo: sia gli enti pubblici, sia lo Stato che deve dare il contributo, debbono tendere ad aumentare il numero delle scuole.

Per esempio, il comune di Ferrara (io sono l'assessore all'istruzione) costruirà una terza scuola media, in modo che le due che ci sono attualmente, che hanno ben 31 classi una e 27 l'altra, possano normalizzarsi. Noi quindi accogliamo con favore questo disegno di legge, però abbiamo un piano di costruzioni edilizie che ci porta, come ho detto, ad istituire una terza scuola media in modo da fare tre scuole medie di 20 classi ciascuna.

Questa era l'osservazione che noi desideravamo fare.

ERMINI, *Ministro della pubblica istruzione*. Vorrei dire che il voto che è stato formulato dal senatore Roffi è il voto del Governo. Senz'altro! Noi ci lamentiamo di questa situazione, che si è venuta a creare, di scuole pletoriche, troppo affollate. Questa è una legge che vuole legalizzare una situazione, ma legalizzandola non vuole approvarla in pieno.

Ogni sforzo sarà fatto perchè con la costruzione di nuovi edifici scolastici si possa tornare ad una situazione normale.

LAMBERTI, *relatore*. Ritengo che sarebbe forse opportuno, relativamente al testo dell'articolo unico in discussione, per quel che concerne il personale non insegnante, citando il decreto legislativo 7 maggio 1948, aggiungere le parole: « e successive modificazioni ». Proprio oggi infatti abbiamo approvato un disegno di legge che modifica questo rapporto tra il numero delle classi ed il numero degli alunni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Lamberti all'articolo unico, per cui dopo le parole: « ... del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243 » vengono aggiunte le parole: « ... e successive modificazioni ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge, quale risulta dall'emendamento testè approvato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari

ERRATA CORRIGE

A pagina 318, nell'articolo 13, *sub* 1, il terzo comma deve leggersi come secondo e viceversa